



## Con lo sblocca sequestri da prevedere tutele per le operazioni passate

### Cassazione

Valerio Vallefucio

**S**i consolida l'orientamento della Cassazione che ha respinto sinora tutti ricorsi delle banche contro i sequestri penali da superbonus 110% (si veda Il Sole 24 Ore del 29 ottobre). Tutte le sentenze che comportano dei giudicati cautelari basano la loro motivazione sull'ammissibilità del sequestro di crediti di imposta ceduti in capo a soggetti in buona fede estranei al reato - parti offese - che rivestono la qualità di cessionari, addirittura in certi casi anche di secondo grado, dopo una prima cessione effettuata da intermediari vigilati ovvero da

società appartenenti a gruppi quotati o di partecipati.

L'accusa riguardava la truffa aggravata di diversi indagati per aver ceduto crediti di imposta inesistenti: nella sostanza, i lavori per cui erano stati ceduti la prima volta i crediti non sarebbero mai stati effettuati. La Cassazione penale ritiene che i crediti sequestrati alle banche siano cosa pertinente al reato, per cui ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di tipo impeditivo (articolo 321 Cpp, 1° comma), sulla base dell'assunto che il loro utilizzo in detrazione potrebbe aggravare le conseguenze del reato, configurando l'indebita compensazione.

La Corte ha ritenuto influente la tesi delle banche che riteneva, sulla base del diritto tributario, che l'opzione esercitata per la cessione del credito avrebbe fatto sorgere un

nuovo titolo di credito astratto ed acausale a titolo originario, esente da qualsiasi vizio, come ad esempio la cambiale o l'assegno. Effettivamente, la normativa tributaria speciale sul superbonus prevedeva espressamente la tutela del cessionario, impedendo all'agenzia delle Entrate di recuperare l'importo in caso di mancata sussistenza - anche parziale - dei requisiti nei confronti dei cessionari che non avessero concorso nella violazione, lasciando tale diritto solo nei confronti dei soggetti primi beneficiari (articolo 121 comma 6 Dl 34/2020).

Pertanto, da una parte la normativa fiscale ha dato spazio a una lettura favorevole ai cessionari in buona fede, fino ad un certo punto avallata dalle stesse Entrate, e ribadita anche di recente con l'introduzione nell'articolo 121 del riferimento al dolo e alla colpa grave; dall'altro lato, però sono rimasti attivi i meccanismi di tutela dell'interesse erariale, come il sequestro preventivo di tipo impeditivo, mai di fatto disinnescati.

Questa situazione di incertezza sta inevitabilmente comportando il blocco di acquisti di crediti da parte dei maggiori intermediari finanziari. Pertanto, si stanno studiando delle misure normative che possano dare certezza per il futuro e chiarire per le operazioni passate quale sia il trattamento di tali crediti. Queste misure non dovrebbero prescindere dalla definizione della prevalenza del principio della certezza del diritto, della responsabilità penale personale e della tutela del terzo in buona fede, così come prevede la Cedu e la Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, anche nel caso di illeciti penalmente rilevanti, concernenti i bonus edilizi.

Queste misure dovrebbero anche tenere conto delle cessioni avvenute prima del decreto antifrodi, periodo in cui su questi crediti non erano ancora previsti i controlli particolarmente specifici e analitici introdotti successivamente.